

# Presidi, novità in arrivo sul concorso

## Una graduatoria unica per l'ammissione al corso di formazione

Pagina a cura  
DI GIUSEPPE PENNISI

L'ammissione al corso di formazione relativo al concorso per dirigenti scolastici deve avvenire sulla base di un'unica graduatoria dei candidati. Dunque, senza distinzioni fondate sul settore formativo di provenienza degli interessati.

Il principio, stabilito nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte (n. 612/06), è destinato ad avere notevoli effetti sulle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Il giudice amministrativo ha considerato in proposito l'articolo 29 del dlgs n. 165/2001, che disciplina appunto il reclutamento dei dirigenti scolastici. «Il corso concorso si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale», recita il testo. «Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il numero di posti messi a concorso a norma del comma 2, rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del 10%».

La redazione di graduatorie distinte per settori formativi di provenienza ai fini dell'ammissione al corso di formazione danneggia i candidati che, in relazione al servizio effettivamente prestato (per un arco temporale di almeno sette anni, e con possesso di laurea), vengono inseriti nella graduatoria predisposta per i posti della scuola secondaria superiore, normalmente e di gran lunga inferiori a quelli posti a concorso per la scuola primaria.

■ LA DISCIPLINA DEL BANDO DI CONCORSO

Tutte le disposizioni del bando di concorso ordinario per dirigenti scolastici prevedono, invece, la formazione di graduatorie distinte per i tre settori formativi. Tale distinzione avviene già nella fase della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. «La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata in una sola regione e per i posti di un solo settore formativo, a scelta del candidato, per il quale dopo la nomina in ruolo si siano maturati almeno sette anni di servizio».

Nel caso in cui i sette anni di servizio siano stati prestati in settori formativi diversi il candidato deve scegliere il settore formativo in cui abbia prestato maggior numero di anni di

servizio di ruolo. Analoga distinzione delle graduatorie per settori formativi è prevista: nella fase di prima selezione in base ai titoli (espletata la selezione, la commissione esaminatrice redige contestualmente le graduatorie generali regionali di merito). Ai fini dell'ammissione al corso di formazione (ultimate le prove scritte e orali del concorso di ammissione, le commissioni formano graduatorie generali di merito distinte per settore formativo). Per le graduatorie finali (con dichiarazione dei vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso).

■ I RILIEVI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

La prima disposizione che disciplina l'ammissione al corso di formazione dei concorrenti che abbiano superato le prove concorsuali (articolo 29, comma 3, del dlgs n. 165/01) fa espresso riferimento alla graduatoria del concorso di ammissione, laddove l'uso del sostantivo singolare significa che deve essere approvata una graduatoria unica (anche in conseguenza del

fatto che tutti i concorrenti hanno sostenuto le medesime prove concorsuali), nella quale, applicando rigidamente il criterio meritocratico, i concorrenti sono inseriti in ordine decrescente sulla base dei voti riportati nelle prove concorsuali, senza distinzioni corredate al settore formativo di provenienza. Il successivo comma 5, che si occupa dell'assunzione in ruolo dei vincitori, parla, invece, di graduatorie definitive.

La variazione grammaticale, secondo quanto ritenuto dal giudice amministrativo del Piemonte, impone di formare, a conclusione del corso concorso, due graduatorie: per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore ed eventualmente una terza nelle regioni ove siano ammessi a concorso posti per gli istituti educativi.

La duplicazione (o triplicazione) dipende dal fatto che il periodo di formazione, costituente la terza fase della procedura selettiva, comprende, accanto a moduli di formazione comune per tutti i partecipanti, moduli specifici aventi

contenuti differenziati per i diversi settori formativi.

Nella fase selettiva, considerato che i criteri di valutazione dei titoli presentati dai partecipanti sono unici per tutti i candidati e che le successive prove (scritte e orali) sono identiche per tutti, deve essere formata una sola graduatoria.

La novità è, senza dubbio, di portata significativa. «La formazione di graduatorie distinte in base al settore formativo si pone in contraddizione logica con il carattere di unitarietà delle fasi della procedura concorsuale e determina una disparità di trattamento».

I candidati inseriti in tale graduatoria sono chiamati a optare, nei limiti delle disponibilità esistenti, per un posto della scuola primaria e secondaria di primo grado, ovvero della scuola secondaria di secondo grado.

Ultimato il periodo di formazione, avrà luogo l'esame finale e, a conclusione delle operazioni concorsuali, l'approvazione di graduatorie distinte secondo la tipologia del corso frequentato dai candidati. (riproduzione riservata)